

COMMISSIONI RIUNITE

Affari costituzionali e interni (I)
e Cultura, scienza e istruzione (VII)

3.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE

SILVANO LABRIOLA

INDI

DEL PRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE

MAURO SEPIA

INDICE

PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (<i>Approvato dal Senato</i>) (3236);	
Fiandrotti ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (73);	
Montali ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (433);	
Piro e Seppia: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (472)	3
Labriola Silvano, <i>Presidente della I Commissione</i>	3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24
Alinovi Abdon	14
	Buonocore Vincenzo
	5, 15, 18
	De Carolis Stelio, <i>Relatore per la I Commissione</i>
	15, 21, 23
	De Julio Sergio
	3
	Ferrara Giovanni
	16, 17, 18
	Gelli Bianca
	4, 8, 9, 11, 23
	Guerzoni Luciano
	7, 9, 13, 16, 17, 23, 24
	Mattioli Gianni Francesco
	15, 19
	Poli Bortone Adriana
	5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 23
	Ruberti Antonio, <i>Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i>
	8, 14, 15, 18, 21, 23
	Soave Sergio
	22, 23
	Soddu Pietro
	8, 12, 14
	Tamino Gianni
	4, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,10.

MASSIMO PACETTI, *Segretario della I Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Approvato dal Senato) (3236); e delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (73); Montali ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (433); Piro e Seppia: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica », già approvato dal Senato nella seduta del 6 ottobre 1988, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica »; Montali ed altri: « Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica »; Piro e Seppia: « Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica ».

Ricordo che nella seduta di ieri avevamo iniziato l'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti, sui quali il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

SERGIO DE JULIO. Il mio intervento riguarderà il complesso degli emendamenti 2. 1, 2. 2, 2. 3, 2. 7, 2. 8, e 2. 9.

Gli identici emendamenti 2. 1 e 2. 2 propongono la soppressione del parere della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Anche il gruppo della sinistra indipendente aveva presentato, durante l'esame in sede referente del provvedimento, un emendamento di contenuto analogo che poi non ha inteso ripresentare in questa sede.

Vorrei chiarire le motivazioni del nostro voto favorevole su tali emendamenti: esso, infatti, non è certo dovuto ad una pregiudiziale avversione nei confronti della Conferenza dei rettori.

La questione che intendiamo sottoporre all'attenzione dei presenti, e sulla quale vorremmo che il ministro esprimesse il suo parere, riguarda il pericolo rappresentato dall'esistenza di due organi di consulenza sulla stessa materia: il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori. Nel caso in cui, infatti, i pareri del CUN e della Conferenza dei rettori fossero difformi — il che è senz'altro possibile — si riconoscerebbe al ministro la completa libertà di operare indipendentemente dai pareri medesimi. In considerazione di ciò, a nostro avviso è opportuno evitare l'intervento di più organi consultivi sulla stessa materia: in caso contrario, non si comprenderebbe bene quale peso attribuire al parere di ciascuno di essi.

Riteniamo importante che il ministro ascolti un organismo dotato anche di rappresentanza territoriale, mentre attualmente il CUN ha soltanto quella disciplinare. D'altra parte, si sta avviando una riforma del Consiglio universitario la

quale dovrà tener conto anche dei problemi delle singole sedi, non soltanto dei settori disciplinari.

Intendo ribadire che il gruppo della sinistra indipendente non vuole esprimere alcun dissenso di principio nei confronti della Conferenza permanente dei rettori e proprio per tale motivo non ha ripresentato il suo emendamento analogo a quelli Arnaboldi ed altri e Soave ed altri.

Vorremmo che il Governo si mostrasse disponibile a valutare positivamente le esigenze da noi indicate, tanto più nel momento in cui si sta avviando la riforma del CUN nel quale, ripeto, sarebbe opportuno far confluire la rappresentanza territoriale oltre a quella disciplinare.

BIANCA GELLI. Il collega Soave ha già illustrato, nel suo intervento, le motivazioni che ci hanno indotto a presentare gli emendamenti 2. 2 e 2. 7.

Al momento, il CUN svolge funzioni precise, oltre a quelle indicate alle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 2 in discussione. Del resto, anche la Commissione cultura, alla quale appartengo, fa tesoro di tutte le indicazioni provenienti dalla Conferenza permanente dei rettori, ma l'organismo al quale vengono realmente richiesti i pareri è il CUN: lo stesso vale per quanto riguarda l'allocazione delle risorse nel settore della ricerca universitaria.

È il CUN quindi che esprime il proprio parere nel 40 per cento dei casi.

Va nuovamente sottolineato, peraltro, che pur essendo sicuramente la Conferenza permanente dei rettori un organismo di tutto rispetto, in quanto costituito da autorevoli personalità che hanno fornito importanti contributi nell'ambito dell'attività universitaria, essa non è stata ancora istituzionalizzata; difatti, all'articolo 9, nell'ultimo periodo, viene stabilito che dovranno intervenire norme per la precisazione delle funzioni della Conferenza stessa.

Il CUN, invece, come osservato dal collega che mi ha preceduto, ha funzioni già delineate, anche se esse, probabil-

mente, dovranno essere riviste e riordinate per aggiungere alle competenze in ambito disciplinare quelle in ambito territoriale.

Inoltre, effettivamente, come osservato dall'onorevole De Julio — a parte lo spazio decisionale del ministro che non poniamo ora in discussione —, l'espressione di un parere da parte di due differenti organismi quali il CUN e la Conferenza dei rettori comporta un possibile annullamento dei pareri medesimi. Da tali ragioni sono dettati gli emendamenti 2. 1 e 2. 2.

PRESIDENTE. Onorevole Gelli, scusi l'interruzione, la Conferenza dei rettori dispone attualmente di un regolamento?

BIANCA GELLI. Sì, ma esso non è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

GIANNI TAMINO. Ricordo che la Conferenza in questione, libera associazione formata dai rettori delle università italiane, naturalmente, ha diritto di esistere, ma non è regolamentata da alcuna norma legislativa; per tale ragione ritengo che il parere della stessa Conferenza non possa essere inserito nel testo di una legge.

In materia, ho presentato un'interrogazione — non so se il ministro Ruberti ne sia venuto a conoscenza — per richiedere chiarimenti sulle ragioni per le quali si siano attribuiti di fatto compiti alla Conferenza permanente dei rettori senza che essa sia prevista dalla normativa vigente.

A mio avviso, compiti, che sono peraltro di particolare rilevanza e valore nell'ambito del progetto di legge al nostro esame, diretto all'istituzione di un nuovo ministero, non possono essere attribuiti ad una struttura non prevista né regolamentata da norme di legge. Finché essa non verrà istituita con una specifica norma che ne indichi la natura e le caratteristiche, rimarrà una libera associazione cui non è opportuno riferirsi nell'ambito di una disciplina legislativa. Per tale motivo è stato presentato l'emendamento 2. 1.

VINCENZO BUONOCORE. Per quanto riguarda il problema in discussione, le osservazione dell'onorevole De Julio mi sono parse di natura più sostanziale rispetto a quelle dell'onorevole Tamino, di natura invece più formalistica.

GIANNI TAMINO. Scherziamo? Non credo affatto che le mie argomentazioni siano di natura formalistica!

VINCENZO BUONOCORE. Il fatto che il ministro dell'università e della ricerca debba sentire due organi

GIANNI AMINO. Non vi sono due organi; ve n'è soltanto uno.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Tamino a non interrompere l'intervento dell'onorevole Buonocore.

VINCENZO BUONOCORE. Il fatto, dicevo, che il ministro dell'università e della ricerca senta pareri espressi da due diversi organi non mi sembra creare particolari difficoltà; egli, infatti, potrà uniformarsi ad uno o all'altro di tali pareri, assumendosene la responsabilità politica.

La Conferenza dei rettori delle università italiane, in effetti, è oggi semplicemente un'associazione che non definirei né privata né pubblica, visto che sia il dettato costituzionale sia le scelte private hanno superato tale netta distinzione, ma essa è composta da membri eletti dai corpi accademici ed è pertanto rappresentativa del mondo universitario. Inoltre, prendendo spunto dalle osservazioni dell'onorevole De Julio, ricordo che il CUN è un organismo disciplinare del mondo accademico in via di riforma, dato che tutti lo ritengono attualmente inadeguato.

Pertanto, considerata la notevole importanza del piano di sviluppo dell'università, l'espressione di un parere su di esso anche da parte della Conferenza permanente dei rettori è opportuna; desidero altresì osservare che se si intende sviluppare un sistema di autonomie è incoerente dettare una disciplina puntuale dell'organismo in questione.

Prescindendo da considerazioni di carattere storico, occorre notare che è inopportuno non avvalersi del parere di un organo composto da membri espressi dalle realtà universitarie, il quale, tra l'altro, può funzionare come stanza di compensazione delle istanze provenienti dalle singole università.

Dichiaro pertanto il voto contrario del gruppo della democrazia cristiana sugli identici emendamenti 2. 1 e 2. 2.

ADRIANA POLI BORTONE. A nome del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, dichiaro il voto contrario sugli identici emendamenti 2. 1 e 2. 2.

A nostro avviso, la Conferenza permanente dei rettori deve essere sentita in ordine alla materia di cui ci stiamo occupando.

Le vicende relative al piano quadriennale per l'università recentemente esaminato e le ambiguità che purtroppo continuiamo a riscontrare anche nella lettera a) dell'articolo 2 derivano dalla mancata riforma del CUN.

Riteniamo, di conseguenza, che non possa essere istituzionalizzato una sorta di rapporto privilegiato soltanto tra ministero e CUN — come attualmente strutturato — e che la Conferenza permanente dei rettori, benché libera associazione non disciplinata legislativamente, in quanto composta da alti rappresentanti del mondo universitario italiano, debba essere sentita. A nostro avviso, ciò non comporterà né conflitti di competenza né mancanza di libertà di espressione da parte del ministro, il quale valuterà le posizioni espresse dai due differenti organismi.

Alcuni dei nostri emendamenti, inoltre, si riferiscono alla riforma del CUN; siamo infatti convinti della necessità di affrontare in questa sede tale questione, che è strettamente legata all'istituzione del Ministero dell'università.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Arnaboldi ed altri 2. 1 e Soave ed altri

2. 2, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento De Julio e Guerzoni 2. 3, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Poli Bortone ed altri 2. 4.

ADRIANA POLI BORTONE. Proprio a seguito della discussione che si è svolta poco fa a proposito della Conferenza permanente dei rettori, mi domando se non sia il caso di sospendere l'esame del punto *b*) dell'articolo 2 e di riprenderlo a seguito dell'approvazione dell'articolo 10. Come possiamo, infatti, considerare come già esistente il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, la cui istituzione è prevista soltanto all'articolo 10 di questo disegno di legge? Se arrivati ad esaminare tale articolo si dovesse verificare qualcosa per cui il CNST non fosse più approvato, nell'articolo 2 avremmo fatto riferimento ad un organismo inesistente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 2. 4, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi ed altri 2. 5, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 2. 6, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrara ed altri 2. 7, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Arnaboldi ed altri

2. 8 e Mattioli 2. 18, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento De Julio e Guerzoni 2. 9, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Poli Bortone ed altri 2. 10.

ADRIANA POLI BORTONE. Non chiedo che si voti a favore del nostro emendamento, ma desidero soltanto far presente che, in base alla logica, si dovrebbero accantonare tutti gli emendamenti che si riferiscono al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, organo la cui istituzione — ripeto — non è ancora stata approvata per legge. Signor presidente, desidero da lei una risposta.

PRESIDENTE. Onorevole Poli Bortone, le dico subito che la questione potrebbe essere risolta in sede di coordinamento. È chiaro infatti che se la Commissione scegliesse di sopprimere il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, in sede di coordinamento formale del testo si dovrebbe tener conto della volontà espressa in questo senso dalla Commissione; lei mi darà atto che, se — al contrario — venisse approvata l'istituzione di tale organo, sarebbe poi più arduo ritornare sulle deliberazioni assunte. Si tratta della normale tecnica legislativa, che non ha nemmeno il pregio della novità.

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 2. 10, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 2. 11, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi ed altri 2. 12, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi ed altri 2. 13, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi ed altri 2. 14, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Poli Bortone ed altri 2. 15.

ADRIANA POLI BORTONE. Non capisco come mai il ministro, dal momento che desidera giustamente ottenere funzioni ben precise e vedere attribuite al suo dicastero tutte le competenze attualmente sparse nei vari ministeri, non pretenda che esse non si limitino esclusivamente a quanto attualmente attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della pubblica istruzione o ad altri ministeri. Tutto il resto chi lo coordinerà? Continuerà ad essere in qualche modo recuperato tra le pieghe dei vari ministeri? Non è forse preferibile istituire un ministero dotato di portafoglio e di piene competenze?

Ho chiesto e gentilmente ottenuto dal ministro per il coordinamento della ricerca scientifica un elenco degli enti pubblici di ricerca: essi sono 52, alcuni dei quali dipendono non solo dalla Presidenza del Consiglio, ma anche dai Ministeri del bilancio, dell'agricoltura, dell'industria, della marina mercantile, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro. Mi domando, pertanto, a chi appartenga la competenza di creare un effettivo raccordo nel campo della ricerca, che, per esempio, si rivelerà inevitabile fra il Ministero della ricerca scientifica e quello del lavoro nel momento in cui l'industria entrerà di fatto nell'università.

In questo modo, invece, lasciamo aperti spazi di intervento che non mi

pare siano utili a nessuno se si vuol fare un lavoro serio.

LUCIANO GUERZONI. Per le stesse ragioni per le quali abbiamo votato a favore dei precedenti emendamenti, il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore anche di questo emendamento. Esso, infatti, concerne uno di quei punti che lamentavo ieri, quando parlavo dell'occasione che abbiamo parzialmente mancata con questo provvedimento per l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Sappiamo benissimo — ed è stato ora ricordato dall'onorevole Poli Bortone — che esistono rilevanti funzioni e stanziamenti per la ricerca che fanno capo a vari ministeri; istituire il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica lasciando immutate le competenze e le funzioni degli altri ministeri significa fare un'operazione che — mi consentirà il ministro — va proprio in senso contrario all'opera di aggregazione amministrativa che appare necessaria.

Dalle attribuzioni di questo Ministero restano escluse funzioni importanti anche dal punto di vista dell'innovazione della ricerca scientifica in atto. Francamente, a me sembra che questo sia uno di quei casi in cui non si è raggiunto un buon compromesso, in quanto ci si è limitati a compiere un'operazione puramente gattopardesca.

GIANNI TAMINO. Nel dichiarare di condividere le osservazioni espresse dal collega Guerzoni desidero anch'io esprimere il mio pensiero sull'articolo 2. A mio avviso, se passasse così come è formulato sarebbe difficile comprendere il senso di un Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica al quale non vengono attribuite competenze là dove la ricerca risulta essere più rilevante, anche in termini di finanziamento, per il paese. Lasciare ad altri dicasteri quegli importanti settori di ricerca costituisce una contraddizione estremamente evidente, e mi meraviglia che i colleghi non se ne rendano conto.

Nel dichiararmi favorevole all'emendamento in discussione, desidero richiamarmi all'emendamento 2. 14, di cui sono firmatario, per dichiarare che il problema da esso posto dovrà comunque essere affrontato qualora fosse respinto l'emendamento Poli Bortone ed altri 2. 15.

PIETRO SODDU. Desidererei comprendere meglio le ragioni che hanno indotto il ministro Ruberti ad esprimere parere contrario sull'emendamento Poli Bortone ed altri 2. 15.

PRESIDENTE. Onorevole Soddu, le sarei grato se formulasse la sua domanda in termini diversi.

PIETRO SODDU. Allo stato delle cose, il gruppo della democrazia cristiana sarebbe orientato a votare a favore dell'emendamento 2. 15, a meno che le ragioni adottate dal Governo per il mantenimento dell'attuale testo del comma 2 non siano tali da convincerci del contrario.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo ribadisce il proprio parere contrario. In effetti, le strutture di ricerca che attualmente afferiscono, ad esempio, ai Ministeri della sanità o dell'industria sono anche di servizio e non organismi di mera ricerca (si pensi all'Istituto superiore di sanità ed alle stazioni sperimentali di agricoltura).

D'altra parte, ritengo che le ragioni di fondo poste dall'emendamento possono trovare una loro soluzione nell'ambito dell'articolo 3 dove è detto che il ministro è membro permanente del CIPE, organo al quale vengono demandati precisi compiti di coordinamento nel campo della ricerca.

PRESIDENTE. Avendo il ministro ribadito il suo parere contrario sull'emendamento Poli Bortone ed altri 2. 15, considerando, altresì, che non tutte le strutture in questione sembrano essere strutture di servizio di altri ministeri, ritengo che l'emendamento suddetto possa essere posto in votazione per parti separate.

BIANCA GELLI. A mio avviso, le strutture di ricerca dei Ministeri dell'agricoltura e della sanità sono non soltanto di servizio, ma anche di ricerca. Le stazioni sperimentali di agricoltura, ad esempio, operano nel campo delle biotecnologie alimentari, e quindi sarebbe opportuno, a mio avviso, che esse rientrassero, dal punto di vista del coordinamento, tra le competenze del suo dicastero, signor ministro. Pertanto dichiaro di votare a favore dell'emendamento Poli Bortone ed altri 2. 15.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per parti separate dell'emendamento Poli Bortone ed altri 2. 15, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

Pongo in votazione la lettera *d*), relativa al ministro dell'industria.

(È respinta).

Pongo in votazione la lettera *e*), relativa al ministro dell'agricoltura.

(È respinta).

Pongo in votazione la lettera *f*), relativa al ministro dei beni culturali ed ambientali.

(È respinta).

Pongo in votazione la lettera *g*), relativa al ministro delle partecipazioni statali.

(È respinta).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 2. 16, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Poli Bortone ed altri 2. 17.

ADRIANA POLI BORTONE. Vorrei raccomandare alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 2. 17, di cui sono prima firmataria, che può essere

utile per evitare alcune incongruenze presenti nel disegno di legge.

In base a quanto disposto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio ha emanato nel settembre del 1988 un decreto con il quale si attribuiscono all'attuale ministro della ricerca scientifica le diverse funzioni, tra cui è compresa quella di vigilare sul Consiglio nazionale delle ricerche. Vorrei, pertanto, chiedere ai presenti se sia compatibile, a loro avviso, tale funzione di vigilanza con la possibilità, concessa al ministro dal terzo comma dell'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame, di avvalersi delle strutture del CNR per elaborare la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica. Vorrei sapere come si possa pensare di servirsi delle strutture di un ente per stendere una relazione che investe innanzitutto quello stesso ente. Mi chiedo come si possa sostenere, a rigor di logica, che un ente vigilato contribuisca a svolgere il controllo su se stesso: si può forse immaginare che il CNR assuma un atteggiamento critico sul suo stesso operato?

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 2. 17, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(È respinto).

LUCIANO GUERZONI. Desidero chiarire i motivi per i quali il gruppo della sinistra indipendente voterà contro l'articolo 2.

Riteniamo, infatti, che non siano soddisfacenti le risposte fornite dal ministro alle obiezioni sollevate da più parti in merito al contenuto di tale articolo.

Il ministro ha affermato che esiste un tipo di ricerca la quale costituisce anche una struttura di servizi di singoli apparati ministeriali: tale risposta non è pertinente, in quanto l'articolo 2 non si occupa del trasferimento di strutture, ma di funzioni.

Dobbiamo in definitiva constatare che, purtroppo, il disegno di legge al nostro esame presenta numerose carenze.

BIANCA GELLI. Il gruppo comunista voterà contro l'articolo 2 perché sono stati respinti emendamenti (presentati sia da noi sia da altre parti politiche) che portavano ad estendere l'attività di coordinamento del ministro « alla metà del mondo della ricerca scientifica », come diceva poc'anzi l'onorevole Guerzoni.

Il ministro ha assicurato che tale carenza viene colmata dalle disposizioni dell'articolo 3, ma a nostro avviso sarebbe stato senz'altro più opportuno inserire norme in materia nell'articolo 2, che si occupa delle funzioni.

GIANNI TAMINO. Il contenuto dell'articolo 2 mi sembra in contraddizione con lo spirito stesso dell'istituzione del Ministero della ricerca scientifica.

Mi stupisce che la maggioranza abbia portato avanti una politica che si può definire di equilibrismo, più che di programmazione della ricerca.

Comprendo, naturalmente, che ogni qualvolta si va ad incidere sulle competenze di altri ministeri si incontrano difficoltà ed ostacoli, tuttavia non mi sembra questa la logica da seguire nel momento in cui si istituisce un nuovo ministero.

D'altra parte, se non vado errato, sono emerse forti perplessità anche all'interno della maggioranza.

Per le ragioni esposte, preannuncio il voto contrario del gruppo di democrazia proletaria sull'articolo 2, ribadendo che ci attiveremo in ogni modo per rimediare all'errore che si compirà qualora l'articolo 2 dovesse essere approvato.

ADRIANA POLI BORTONE. Preannuncio il voto contrario del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale sull'articolo 2, in quanto sono stati respinti tutti gli emendamenti che miravano a comporre un quadro unitario della ricerca scientifica.

Proprio dagli uffici del ministro Ruberti ho avuto l'elenco degli enti ed isti-

tuti del comparto ricerca, suddivisi per ministero di vigilanza. Vorrei ricordare, a titolo di esempio, che sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste sono posti l'Istituto nazionale di economia agraria, l'Istituto sperimentale agronomico, l'Istituto sperimentale per la zootecnia e numerosissimi altri, che per brevità evito di citare. Stiamo istituendo il Ministero della ricerca scientifica anche allo scopo di ristrutturare tale settore in vista della scadenza del 1992: ciò considerato, mi chiedo come si possa tralasciare di prevedere un coordinamento generale della ricerca proprio nel campo dell'agricoltura, nel quale l'Italia si trova in una situazione di scarsissima competitività.

Vorrei, inoltre, sottolineare il nostro dissenso nei confronti dell'istituzione del CNST che, di fatto, verrebbe a sostituire il CUN: a nostro avviso sarebbe stato più opportuno procedere a riformare quest'ultimo istituto, anziché creare nuovi organismi, la cui composizione, oltre tutto, non è elettiva, come noi avremmo invece auspicato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Programmazione e coordinamento della ricerca).

1. Il Ministro è membro permanente del CIPE, del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CI-PES).

2. Il CIPE, su proposta del Ministro:

a) indica le linee generali ed i criteri per la elaborazione della programmazione pluriennale degli interventi dello Stato destinati allo sviluppo della ricerca

scientifica e tecnologica di interesse nazionale, anche in sede internazionale;

b) adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica assegnate dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato alle diverse amministrazioni o direttamente agli enti e istituzioni di ricerca ad esse afferenti;

c) indica le linee generali per la definizione dei programmi coordinati di ricerca di cui al comma 3.

3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le università e con gli enti interessati, definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalità di finanziamento.

4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonché agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 3, dopo la parola: università aggiungere la seguente: statali.

3. 3.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 3, comma 3, sopprimere le parole: sentito il CNST.

3. 1.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 3, comma 3, sopprimere le parole: il reperimento delle risorse finanziarie.

3. 2.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 3, comma 4, dopo le parole: del tesoro, sopprimere le parole fino alla fine del periodo.

3. 4.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 3, comma 4, sopprimere le parole da: anche in deroga alle norme fino alla fine del comma.

3. 5.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

BIANCA GELLI. Intervengo brevemente anche se l'articolo 3 stimola importanti riflessioni; nel preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista su tale articolo, osservo che esso rappresenta uno dei primi importanti passi verso un ministero della ricerca e dell'università come effettivo momento di coordinamento e di programmazione.

Attualmente, l'Italia è, tra i paesi europei, quello in cui esiste la maggiore dispersione dei centri di ricerca: ciò si constata ogni anno in occasione dell'esame della legge finanziaria, quando si riscontrano grandi difficoltà nel reperire i fondi da stanziare per la ricerca.

D'altro canto, è stato già precedentemente osservato come gran parte di questo mondo sfugga attualmente al momento vigilante del ministro ... Chiedo ai colleghi maggiore attenzione!

PRESIDENTE. L'onorevole Gelli chiede di essere ascoltata a ragione, in quanto effettivamente l'articolo 3 contiene una norma fondamentale, diretta, per la prima volta, a realizzare una programmazione ed un coordinamento delle risorse da destinare alla ricerca scientifica.

BIANCA GELLI. Sino ad ora, dopo l'istituzione del ministro senza portafoglio

per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, allo stesso non sono state fornite effettive possibilità di coordinare la materia di sua competenza, mentre con l'articolo in esame vengono introdotte norme per le quali ci siamo da tempo battuti.

Per esempio, esso prevede un programma pluriennale degli interventi dello Stato, la cui necessità è stata sempre sostenuta dal gruppo comunista per lo sviluppo effettivo di una ricerca che conduca a concreti risultati, sia dal punto di vista dell'attività di base sia da quello delle realizzazioni applicative. Vi è, poi, la previsione di cui alla lettera b), relativa alla coordinata utilizzazione delle risorse finanziarie, che lascia intravedere — il ministro mi corregga se sbaglio — la possibilità di un effettivo coordinamento nella spesa delle diverse amministrazioni e di enti ed istituzioni di ricerca ad esse afferenti.

Forse, sarebbe stato meglio specificare meglio alcune funzioni; inoltre, per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo 3, contenente norme relative agli accordi tra il ministro ed altre amministrazioni dello Stato, università ed enti interessati, sorgono alcune perplessità soprattutto in riferimento a questi ultimi, in quanto gli accordi possono essere proficui soltanto se si procede finalmente al riordino degli enti stessi. Per esempio, se non viene definita la funzione dell'Istituto superiore di sanità (nonché di tutto il Ministero della sanità) continuerà a prodursi un enorme spreco di risorse. Non possiamo, infatti, ignorare che molte delle risorse che si dichiara di destinare alla ricerca biomedica vengono in realtà sottoposte ad una eccessiva frantumazione. Anche a questo riguardo sarà opportuna un'efficace opera di vigilanza da parte del ministro.

Nel 1963 è stato istituito il ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ci accingiamo ora a varare una normativa diretta a consentire un maggiore coordinamento ed una più attenta vigilanza nel settore della ricerca;

se, però, mancherà un terzo passo che renda possibile il coordinamento tra ministero ed enti di ricerca tutto risulterà inutile.

Si tratta, quindi, di varare quanto prima la riforma di tali enti, tra i quali vi è l'Istituto superiore di sanità, cui ho specificamente accennato in quanto rientra più direttamente nella mia personale competenza. All'ambito della sanità appartengono settori di ricerca molto delicati, come quello delle biotecnologie, le quali non concernono soltanto la genetica umana — in riferimento alla quale sono di più facile percezione i connessi problemi etico-giuridici — ma anche le biotecnologie agrarie, che possono essere molto pericolose per l'ambiente e per l'uomo. Il rilascio di microorganismi, per esempio, potrebbe comportare effetti negativi, da scontare a distanza di anni.

In conclusione, pur con alcuni rilievi critici, il gruppo comunista esprimerà un voto favorevole sull'articolo 3, il quale, però — torno a sottolinearlo — dovrà rappresentare il primo momento di un processo da completare.

PIETRO SODDU. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore dell'articolo 3; collegandomi anche agli emendamenti discussi in ordine all'articolo 2, che tendevano ad inglobare in un unico ministero l'attività di una serie di istituti di ricerca — sui quali il gruppo della democrazia cristiana ha espresso voto contrario — desidero osservare che è prioritaria l'esigenza di non soffocare con una struttura totalizzante il mondo della ricerca. Quest'ultimo si va arricchendo di diverse realtà che sarà sempre più difficile accorpate in un'unica sede, anche se è opportuno assicurare l'unità in una sede ministeriale per quanto riguarda l'indirizzo ed il coordinamento del settore.

Ripeto, nel mondo moderno è inconcepibile disporre una concentrazione delle attività di ricerca.

Qualche problema si pone in ordine al terzo comma dell'articolo 3, il quale nel

prevedere che il ministro debba procedere ad intese con altre amministrazioni dello Stato, università ed enti interessati, rischia di creare alcune rigidità. Non è chiaro come vadano interpretate le parole « d'intesa ». Non so se in questo caso le due volontà debbano coincidere perfettamente o se vi sia una formulazione tale da rendere questa gabbia meno d'acciaio di quanto sembri in questo momento.

GIANNI TAMINO. In relazione alla discussione svolta sull'articolo 2 del disegno di legge, vorrei che il ministro spiegasse meglio in che modo i commi 3 e 4 possano dare una risposta positiva ai dubbi espressi sull'articolo stesso. Mi sembra, infatti, che né l'intesa con le altre amministrazioni dello Stato né quanto previsto nel comma 4 (cioè l'emanazione di un decreto, di concerto con il ministro del tesoro, al fine di stabilire la procedura di formazione degli accordi) siano sufficienti a garantire l'effettivo ed adeguato coordinamento del complesso dell'attività di ricerca svolta nelle strutture pubbliche dello Stato.

Una spiegazione in tal senso potrebbe consentirci di comprendere meglio l'opposizione agli emendamenti presentati all'articolo 2.

ADRIANA POLI BORTONE. Nutriamo forti perplessità sull'impianto generale dell'articolo 3, che ci sembra — non so quale altro aggettivo usare — un po' pasticciato ed appare risentire di una visione troppo economicistica dell'università e della ricerca scientifica.

Non dobbiamo infatti dimenticare che la creazione di questo nuovo Ministero presuppone che la ricerca scientifica sia obiettivo primario dell'università; non si possono, pertanto, scindere i due momenti. Privilegiare maggiormente il taglio economicistico vorrebbe dire conferire un'impostazione culturale in contrasto con il nostro modo di intendere il mondo dell'università e quello della ricerca ad esso legata.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA VII COMMISSIONE
MAURO SEPPIA.

ADRIANA POLI BORTONE. Il secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge al nostro esame interviene, inoltre, anche sulla composizione e sulle competenze del CIPE; non so in virtù di quale prerogativa si possa, all'atto dell'istituzione di un nuovo ministero, intervenire su questioni già decise. Certamente, con lo strumento della legge si può fare tutto; tuttavia, poiché non mi sembra che alla base vi sia un adeguato coordinamento con il CIPE, non so fino a che punto sia lecito stabilire non solo che il nuovo ministro di fatto fa parte del CIPE, ma anche attribuire a quest'ultimo una serie di competenze e funzioni che si intendono conferire al ministro stesso in quanto componente del CIPE. Non riesco ad ammettere questo tipo di meccanismi.

Al comma 1 dell'articolo 3 è scritto che il ministro è membro permanente del CIPE, del CIPI e del CIPES, mentre al comma 2 è stabilito che il CIPE, su proposta del ministro, indica le linee generali ed i criteri per l'elaborazione della programmazione pluriennale degli interventi dello Stato destinati allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale, anche in sede internazionale: le cose, a mio avviso, continuano a non quadrare. Non mi sembra, inoltre, opportuno attribuire al ministro, con il comma 3 dell'articolo 3, di intesa con le altre amministrazioni dello Stato, il compito di reperire le risorse finanziarie e le modalità di finanziamento, da affidare piuttosto ad altri organismi.

Allo stesso modo non siamo d'accordo sull'ultima parte del comma 4, quando si chiede la deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici; le deroghe, infatti, sappiamo dove cominciano, ma non dove finiscono, specialmente quando si tratta di contabilità dello Stato.

LUCIANO GUERZONI. Vorrei far notare una questione sostanziale. Il non aver optato per una soluzione chiara nel precedente articolo 2, cioè il trasferimento delle funzioni attinenti alla ricerca scientifica e tecnologica, ha per conseguenza — mi sia consentito il termine — un pasticcio, cioè la norma del comma 3 dell'articolo 3. In esso si prevede che il ministro, di intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le università e con gli enti interessati, definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione, per la quale poi conclude specifici accordi. In questo modo, a mio avviso, si va ad un appesantimento delle procedure amministrative, perché tale fenomeno di concertazione complessa assorbirà interamente l'attività sia del titolare del ministero sia dell'apparato burocratico.

Questa è la conseguenza — ripeto — del non aver voluto accettare, da parte della maggioranza e del Governo, una soluzione di chiarezza a proposito del trasferimento delle funzioni.

Basta leggere i giornali per rendersi conto di quali siano i ritmi di accelerazione degli interventi di necessità ed urgenza nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, che verranno intralciati da queste procedure lunghissime e macchinose.

Desidero fare un'altra osservazione di carattere formale: sarebbe stato preferibile che il terzo comma di tale articolo fosse terminato con la precisazione che il ministro deve concludere specifici accordi per il coordinamento delle iniziative di ricerca; invece, come se non bastasse, il legislatore ha voluto aggiungere che con tali accordi sono definiti programmi, obiettivi, tempi di attuazione, reperimento delle risorse finanziarie e modalità di finanziamento. È mancato poco che vi fosse indicato anche chi deve spegnere la luce alla fine delle riunioni! Questa mia osservazione intende far rimarcare il nostro dissenso rispetto a tale tipo di produzione legislativa.

Nel quarto comma vi è un'altra ambiguità tecnica che desidero sottolineare. Si

dice che le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonché agli strumenti amministrativi e contabili, sono fissate con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici. Per una persona forse lenta come me di riflessi, soltanto alla quinta lettura di tale comma si riesce a capire che la deroga riguarda il contenuto delle norme e non la fissazione delle stesse: ma questa è la stesura!

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Desidero sottolineare le grandi innovazioni che, in realtà, sono contenute nell'articolo 3 di questo disegno di legge. La prima è la presenza del responsabile del nuovo Ministero all'interno del CIPE; inoltre, per la prima volta quest'ultimo ha il compito di elaborare la programmazione pluriennale degli interventi nella ricerca, cosa che finora non era mai stata prevista. Non soltanto, ma il CIPE deve altresì adottare le deliberazioni relative all'allocazione delle risorse nel bilancio dello Stato.

Mi permetto inoltre di richiamare l'attenzione su un'altra novità di rilievo, e cioè che al ministro è attribuita la possibilità di concludere accordi programmatici in relazione a grandi progetti che richiedono un'azione di cooperazione con finalità molto precise. A questo proposito posso citare l'esempio della decisione europea di lanciare il progetto Jessi per la microelettronica, cui l'Italia deve partecipare; per la ricerca industriale tali modalità potrebbero costituire la forma naturale per facilitare la partecipazione italiana a grandi progetti.

Ho la sensazione che il concetto di accordi di programma non sia stato correttamente percepito in qualche caso, come una valenza aggiuntiva rispetto alla precedente struttura del sistema.

ABDON ALINOVÌ. Quanto detto adesso dal ministro Ruberti, riguardando la pro-

grammazione della ricerca scientifica, può risultare convincente, ma non per il tipo di impostazione previsto nel precedente articolo 2, già votato, in cui sono lasciate allo *status quo* una serie di importanti questioni attinenti al campo della ricerca stessa. Per il Ministero della ricerca scientifica come è possibile programmare nel campo dell'alimentazione, ad esempio, quando esistono tutta una serie di enti ed istituti che gerarchicamente ed amministrativamente dipendono da un altro dicastero?

Desidererei, inoltre, che si tenesse conto anche della condizione dei ricercatori, non solo di quelli che operano nelle università o che passeranno al Ministero della ricerca scientifica. Nella maggior parte dei casi, infatti, i ricercatori si sentono frustrati da un lavoro ripetitivo e dal fatto di non essere collegati al mondo complessivo della ricerca. A me sembra, quindi, che l'intenzione positiva che ispira il contenuto dell'articolo 3 risulti contraddetta dalla cristallizzazione di uno stato attuale di frantumazione di competenze e di energie che potrebbero essere impegnate in modo più proficuo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA I COMMISSIONE
SILVANO LABRIOLA.

PIETRO SODDU. Desidererei, dal ministro Ruberti, un chiarimento sul comma 2 dell'articolo 3.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Desidero rilevare, anzitutto, che l'articolo 3 si occupa, specificamente, della programmazione e del coordinamento della ricerca; pertanto, un problema diverso è rappresentato dalla vigilanza sugli enti chiamati concretamente a fare ricerca. Per quanto riguarda la programmazione, il problema è risolto dal fatto che sarà il ministro a proporre i programmi nazionali. Resta, invece, l'altro problema, cioè quello della vigilanza sugli enti in questione.

Per quanto riguarda il chiarimento richiesto dall'onorevole Soddu, faccio osservare che i programmi di ricerca tendono ad avere un grado di internazionalizzazione sempre più spinto, come dimostra, ad esempio, il sostegno al progetto Eureka.

GIANNI TAMINO. A proposito dell'emendamento 3. 3, di cui sono cofirmatario, desidero sottolineare che esso è volto a chiarire che per università debbono intendersi quelle statali. Affinché resti agli atti, voglio anche evidenziare che qualora questo emendamento fosse respinto, andrebbe chiarito quando e come le università non statali possono considerarsi comprese nel testo del provvedimento.

PRESIDENTE. Invito il relatore per la I Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati all'articolo 3.

STELIO DE CAROLIS, *Relatore per la I Commissione*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3. 3.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Arnaboldi ed altri 3. 3, non tanto per le ragioni formali sostenute dal collega Tamino, quanto perché contiene una indicazione aggiuntiva a mio avviso opportuna. La *ratio* dell'articolo 3, infatti, riguardando i grandi progetti pubblici di ricerca, non può che concernere le università statali. Se così non fosse, si darebbe il via ad iniziative, da parte delle università private, che risulterebbero in contrasto con il carattere di grande impegno pubblico che in quest'articolo viene sostenuto.

VINCENZO BUONOCORE. Francamente, non riesco a comprendere il senso dell'emendamento 3. 3; non lo dico per sollevare una polemica a proposito delle università statali e non statali, chi mi conosce sa bene cosa penso in proposito.

In un ambito come quello della ricerca scientifica vorrei domandare ai colleghi (e mi dichiaro aperto alle loro spiegazioni) come si possa pensare, considerata l'esistenza in Italia di sette università non statali, di diversa estrazione ed ispirazione, di impedire al ministro della ricerca scientifica di usufruire degli apporti di tali università, nel caso in cui queste dispongano di centri di ricerca particolarmente qualificati in alcune discipline. Se, per ipotesi, l'università di Urbino oppure la Bocconi o la Cattolica avessero uomini, mezzi ed attrezzature per svolgere determinate ricerche, non capisco come si potrebbe ipotizzare che al ministro non sia consentito di intrattenere rapporti e stringere intese con esse.

GIANNI TAMINO. Allora, ciò dovrebbe avvenire anche con i centri di ricerca delle industrie!

VINCENZO BUONOCORE. No, perché nelle università si fa ricerca di base e questo rappresenta un fatto culturale che esula dalla distinzione tra università statali e non statali.

ADRIANA POLI BORTONE. Preannuncio il voto contrario del mio gruppo sull'emendamento Arnaboldi 3. 3, in base alle stesse valutazioni ampiamente svolte dal collega Buonocore, che condividiamo appieno.

Sarebbe assurdo eliminare dalla programmazione e dal coordinamento istituti che si dedicano alla ricerca, solamente perché si tratta di università non statali. La validità di queste ultime è, d'altra parte, pienamente riconosciuta dalla legge, che le ammette al contributo dello Stato. Sarebbe una contraddizione in termini non consentire a tali istituti di contribuire con la loro attività alla ricerca scientifica.

LUCIANO GUERZONI. Vorrei invitare tutti i presenti ad un momento di riflessione sul problema che è stato sollevato e che presenta un' estrema delicatezza.

Si tratta, a mio avviso, di una delle ambiguità contenute nel testo al nostro esame, avvalorata dall'articolo 20, definito « norma abrogativa » con il quale si stabilisce una eccezione di carattere generale circa l'applicabilità della legge. Nei confronti di tale articolo il mio gruppo ha presentato un emendamento soppresivo.

Riteniamo, infatti, che i casi siano due: o viene ridisegnata l'intera legislazione sulle università italiane, definendo lo stato giuridico di quelle statali e non statali, nonché le competenze del ministro in merito alle une ed alle altre, oppure non si può affrontare tale argomento in sede di discussione sulla legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Tale stato giuridico e tali competenze del ministro sono, al momento, quelle previste dall'ordinamento vigente e per modificarle si devono approvare norme apposite.

Non trovo affatto condivisibile — e desidero che tale mia affermazione rimanga agli atti — che per ogni singola norma si debba specificare se si riferisca alle università statali, quelle non statali oppure ad entrambe: si tratta di un problema che esula dall'ambito del provvedimento in discussione. Per tale motivo il mio gruppo ha presentato l'emendamento soppresivo dell'articolo 20.

Non credo di poter essere accusato di debolezza nei confronti delle università non statali, ma credo (e per questo vorrei invitare il collega Tamino a ritirare l'emendamento, di cui è cofirmatario) che la questione sia molto delicata e che se ci avviamo su questa strada saremo costretti, ogni volta che nel provvedimento si farà riferimento all'università, a specificare di quale si sta parlando. Il problema andrà risolto in sede interpretativa e non aggiungendo od omettendo di volta in volta l'aggettivo « statali ».

Il provvedimento in discussione apre la strada al rapporto con gli enti privati di ricerca, non comprendo pertanto come si possa escludere che le università non statali collaborino a programmi di ricerca coordinati dal ministero: francamente, nonostante il mio atteggiamento sempre critico nei confronti della scuola privata, non credo che si possa sostenere una simile posizione.

GIANNI TAMINO. Ritiriamo l'emendamento 3. 3, purché ciò significhi che la questione rimane indefinita.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 3. 1, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 3. 2, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Arnaboldi ed altri 3. 4.

GIANNI TAMINO. Gli emendamenti 3. 4 e 3. 5 sono identici, ritengo, pertanto, che vadano discussi e votati congiuntamente.

Vorrei invitare i colleghi a riflettere sulla formulazione dell'articolo 3, comma 4. Ritengo, infatti, che possa essere pericoloso stabilire che il decreto di cui si parla possa essere emanato « anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici ». La norma potrà essere poi interpretata in vari modi, ma il testo presenta una formulazione che non lascia dubbi.

GIOVANNI FERRARA. Ritengo l'espressione contenuta nell'ultima parte del comma 4 dell'articolo 3 decisamente ambigua: va ricordato, infatti, che le norme sull'ordinamento contabile sono differenti per lo Stato e per gli enti pubblici. A mio avviso, occorre compiere una scelta,

riferendosi ad uno soltanto di tali ordinamenti.

Una formula ugualmente ambigua e di incerta interpretazione è quella adottata nell'articolo 7.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Ferrara lo desidera, può ricordare le differenze normative tra l'ordinamento contabile dello Stato e quello degli enti pubblici.

GIOVANNI FERRARA. Non ritengo opportuno ritardare in tal modo il lavoro delle Commissioni riunite.

Desidero, piuttosto, sottolineare l'opportunità di affrontare adeguatamente, nell'ambito del provvedimento al nostro esame, il problema del controllo sulla gestione finanziaria e contabile delle università. Rispetto a tale problema, il testo dell'articolo 7 non rappresenta alcuna innovazione sostanziale della legislazione attualmente vigente. A mio avviso, occorre assoggettare le università alla normativa applicata agli enti pubblici in tema di controllo della gestione finanziaria.

Pongo sin da ora tale questione — che rientra più propriamente nell'ambito dell'articolo 7 — per invitare le Commissioni riunite ad approfondire la riflessione su di essa.

In sostanza, bisogna evitare che si prosegua con gli attuali sistemi di controllo sulla gestione delle università, che sono di tipo « cartolare » e non possono, di conseguenza, prevenire possibili illeciti; rivolgendomi al ministro ed ai colleghi con esperienza di gestione universitaria, li invito a considerare la necessità di introdurre una forma di controllo che consenta una reale valutazione, da parte dello Stato e della Corte dei conti, dell'effettivo rendimento complessivo della gestione, sempre nel rispetto dell'autonomia delle università.

PRESIDENTE. Ricordo che la comunità scientifica richiede da circa mezzo secolo di essere svincolata soprattutto dalle norme della contabilità di Stato, piuttosto che da quelle sull'ordinamento contabile degli enti pubblici, in quanto

queste ultime sono meno vincolistiche e prevedono il controllo *ex post*. Pertanto, a mio avviso, nel comma 4 dell'articolo 3 potrebbero essere eliminate le parole « e degli enti pubblici » in modo da prevedere la possibilità di derogare soltanto alle norme sull'ordinamento contabile dello Stato.

LUCIANO GUERZONI. Deve essere chiarito, a mio avviso, che le questioni affrontate nel comma 4 dell'articolo 3 e nell'articolo 7 sono completamente differenti. Mentre, infatti, il primo disciplina, seppure in maniera confusa e contorta, gli strumenti amministrativi e contabili, nonché le procedure per la formazione degli accordi tra amministrazioni dello Stato, università ed enti di ricerca, il secondo riguarda, invece, l'ordinamento finanziario e contabile delle università.

Ciò premesso, desidero osservare che la possibilità per il decreto ministeriale — di cui al comma 4 dell'articolo 3 — di derogare all'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici è da ritenersi utile, in quanto favorisce la snellezza delle procedure ed evita inutili irrigidimenti amministrativi.

In proposito, ricordo che, secondo una parte della giurisprudenza, la partecipazione di un ente pubblico in una determinata entità giuridica comporta il coinvolgimento di tutti gli altri soggetti partecipanti nell'ordinamento contabile degli enti pubblici e che ciò può determinare una sostanziale paralisi dell'attività di ricerca.

Personalmente, credo di poter affermare, in base ad una modesta esperienza di gestione amministrativa dell'università, che ai fini del controllo sull'efficacia degli investimenti e sui risultati conseguiti nel campo della ricerca, le norme della contabilità dello Stato non servono affatto e quelle della contabilità degli enti pubblici sono utili soltanto in limitati casi.

Osservo, infine, che il concerto con il ministro del tesoro, ai fini dell'emanazione del decreto in questione, comporta, di per sé, una tutela degli interessi dello Stato.

VINCENZO BUONOCORE. Ritengo che il presidente abbia fornito la corretta interpretazione, e non nel senso di sciogliere ogni tipo di controllo, preventivo o successivo. Attualmente l'università è sottoposta a cinque tipi di controllo: quello da parte degli enti pubblici ed autonomi rappresenta un incredibile ibrido giuridico, che è preferibile non approfondire in questa sede.

L'ordinamento dell'università è regolato da un decreto del Presidente della Repubblica, in seguito al quale è stato emanato un regolamento di contabilità e di amministrazione. Proprio per i motivi illustrati dal collega Guerzoni, il quale ha centrato l'argomento, alla formazione di questi accordi possono partecipare una serie di enti pubblici — lasciamo da parte i privati — ognuno dei quali ha un regolamento contabile autonomo. Poiché l'università è la principale protagonista di questi accordi, ritengo che questo comma non nasconda alcuna intenzione, oltretutto perché le università sono sottoposte al controllo successivo della Corte dei conti; non è, pertanto, escluso che il ministro possa fissare, di concerto con quello del tesoro per quanto riguarda le compatibilità economiche e finanziarie, i criteri per rendere più snella l'azione di programmazione e coordinamento della ricerca, nell'ambito delle norme sulla contabilità pubblica.

GIANNI TAMINO. Desidero un chiarimento dal ministro, poiché il collega Buonocore ha posto problemi di un certo rilievo rispetto alle questioni di altrettanta importanza sollevate dal collega Ferrara. Vorrei sapere, ammesso che il testo dell'articolo 3 rimanga nell'attuale formulazione, se questo significhi che — fermo restando che la deroga riguarda soltanto gli accordi — in ogni caso, tutto ciò che dal punto di vista sia amministrativo sia contabile è inserito in tali accordi, anche in deroga alla contabilità dello Stato e degli enti pubblici, venga inserito nella contabilità dei singoli enti ed università secondo le norme vigenti.

GIOVANNI FERRARA. Desidero intervenire brevemente, a norma dell'articolo 41 del regolamento, per chiedere al ministro di precisare meglio il riferimento all'ordinamento contabile dello Stato ed a quello degli enti pubblici. Un'eventuale modifica dell'articolo 7, comma 12, che vada nel senso poc'anzi esplicitato, cioè che venga adottato per l'autonomia finanziaria dell'università l'ordinamento contabile degli enti pubblici e non quello dello Stato, potrebbe essere preclusa.

PRESIDENTE. Se gli emendamenti Arnaboldi ed altri 3. 4 e Poli Bortone ed altri 3. 5 verranno respinti ed il testo rimarrà perciò invariato, la disciplina di quanto attiene a tutti e quattro i commi dell'articolo 3 sarà sottratta sia alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato sia a quello dei singoli enti pubblici e quindi non sarà possibile, senza il decreto del nuovo ministro, emanato di concerto con quello del tesoro, effettuare controlli preventivi, successivi o di altra natura che prescindano dalla contabilità dello Stato o da quella degli enti pubblici. La norma è, infatti, chiara e prevede la possibilità di deroghe.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Per quanto riguarda la sostanza del problema, l'esperienza che ho maturato nel campo della gestione mi porta ad affermare che non vi sono possibilità di rendere concreti i grandi progetti, gli accordi fra una molteplicità di soggetti, se non intervenendo con una libertà di manovra che attualmente non esiste e che non permette di gestire le convenzioni fra l'università, l'industria e gli enti pubblici.

In relazione alla questione formale, mi sembra che si stia parlando dello specifico contesto degli accordi, che non esclude la gestione ordinaria fuori degli accordi stessi; se si introduce l'elemento di nuove possibilità di grandi progetti con pluralità di soggetti, mi sembra naturale prevedere al riguardo un regime speciale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Arnaboldi ed altri 3. 4 e Poli Bortone ed altri 3. 5, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(Sono respinti).

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Annuncio il voto favorevole del gruppo verde, perché mi pare che con l'articolo 3 il ruolo di coordinamento del nuovo ministero abbia raggiunto una definizione soddisfacente. Non mancano gli strumenti di dialettica interna, che potranno essere utilizzati da chi lavora nel campo della ricerca; non capisco perciò come si possa affermare che in questo articolo si traccia un ruolo eccessivamente autoritario del nuovo ministro, in quanto i meccanismi previsti paiono razionalmente bilanciati.

PRESIDENTE Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione).

1. Il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nelle materie di rispettiva competenza che importino problematiche interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado.

2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale

ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università ed eventualmente con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i cui oneri fanno carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

b) sulle iniziative per la revisione dei programmi della scuola secondaria superiore ai fini della prosecuzione della formazione in ambito universitario.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sente il Ministro della pubblica istruzione per tutti i problemi inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto pedagogico, di coloro che seguono corsi di studio universitari che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per il rilascio dei relativi titoli di studio.

4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di appositi fondi, le iniziative delle università rivolte, nei diversi ambiti disciplinari ed eventualmente anche d'intesa con gli IRRSAE, alla preparazione all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Favorisce altresì le iniziative assunte dalle università, d'intesa con organismi dell'amministrazione scolastica, per promuovere l'interscambio culturale tra università e scuola.

5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo i Ministri si avvalgono di una commissione di esperti composta da:

a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);

b) tre membri designati dal CUN;

c) due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro;

d) un rappresentante designato dal CNST;

e) un rappresentante degli IRRSAE designato dalla Conferenza dei presidenti;

f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo formativo.

6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate con decreto interministeriale.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, comma 2, sostituire l'alinnea con il seguente: In particolare il Ministro dell'università collabora con il Ministro della pubblica istruzione per quanto riguarda.

4. 1.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 4, comma 2, lettera a), dopo le parole: direttivo e docente, aggiungere le seguenti: e non docente.

4. 2.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 4, comma 2, lettera a), dopo le parole: con le università, aggiungere le seguenti: dello Stato.

4. 3.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 4, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: ed eventualmente con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE).

4. 4.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 4, comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le iniziative per la revisione dei curricula universitari in modo da adeguarli alla formazione in ambito universitario da parte degli studenti provenienti dalla scuola secondaria superiore.

4. 5.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Ministero dell'università, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione e su parere conforme del CUN coordina l'apprestamento da parte dei consigli di corso di laurea delle università entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge di curricula che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

4. 6.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 4, comma 3, sostituire la parola: pedagogico con le parole: psicopedagogico e didattico.

4. 7.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 4, comma 4, dopo le parole: delle università, aggiungere la parola: statali, in tutto il comma.

4. 8.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 4, comma 4, dopo le parole: le iniziative delle università rivolte, aggiungere le seguenti: attraverso i centri interdipartimentali di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. 9.

Soave, Gelli.

All'articolo 4, comma 4, sopprimere le parole: ed eventualmente anche di intesa con gli IRRSAE.

4. 10.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 4, comma 5, sostituire le lettere a), b), c), d), f) e g) con le seguenti:

a) tre membri eletti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

b) tre membri eletti dal CUN;

c) tre membri eletti dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C-NEL) in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle del lavoro;

d) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

e) tre esperti designati dal Ministro...

4. 11.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 4, comma 5, sostituire le lettere f e g) con la seguente:

f) sei esperti designati rispettivamente dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

4. 12.

Tamino, Russo Franco, Arnaboldi.

All'articolo 4, alla fine del comma 5, aggiungere il seguente periodo: Analogamente, verranno individuate, con apposito decreto, le modalità per il distacco presso l'università, anche in relazione a situazioni di soprannumero, di docenti dei vari ordini di scuola per collaborare alle attività di cui al presente articolo.

4. 13.

Soave, Gelli.

L'onorevole Guerzoni ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Soave e Gelli 4. 9:

Alla parola: attraverso premettere la seguente: anche e aggiungere la virgola dopo: 382.

0. 4. 9. 1.

Guerzoni.

STELIO DE CAROLIS, Relatore per la I Commissione. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti presentati.

ANTONIO RUBERTI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Mi associo al parere espresso dal relatore.

GIANNI TAMINO. Gli emendamenti 4. 1 e 4. 6, di cui sono cofirmatario, tendono a rendere più pregnante il coordinamento tra il ministro della pubblica istruzione ed il ministro della ricerca, in riferimento sia alla disposizione del comma 2, sia a quella del comma 3. A nostro avviso, la parola « sente » riportata nei commi suddetti, dovrebbe essere più opportunamente sostituita con una dizione che implichi una concertazione reale tra il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi ed altri 4. 1, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Poli Bortone ed altri 4. 2.

ADRIANA POLI BORTONE. Gli emendamenti 4. 2 e 4. 4, di cui sono prima firmataria, pongono all'attenzione della Commissione due questioni a mio avviso rilevanti. Il primo, infatti, è volto a consentire iniziative di aggiornamento anche a favore del personale non docente della scuola, a proposito del quale, finora, abbiamo finto di ignorare che nulla è stato fatto a suo favore.

Il secondo emendamento tende a sopprimere il riferimento agli istituti regio-

nali di ricerca (IRRSAE), dal momento che è a tutti noto lo spreco di risorse finanziarie che hanno comportato finora, anche perché in talune parti del territorio nazionale essi sono concepiti in maniera assolutamente inadeguata. Dunque, se l'intendimento è quello di attribuire iniziative di aggiornamento di specializzazione all'istituendo Ministero della ricerca scientifica, perché non approfittare di quest'occasione per andare a recuperare quelle risorse finanziarie a proposito delle quali siamo tutti concordi nel ritenere che alla luce dei fatti non hanno dato luogo a quel grado di efficienza che era lecito attendersi?

Desidero anche aggiungere che, in sede di Commissione cultura, più volte abbiamo richiesto l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sulla gestione degli Istituti regionali di ricerca, al fine di poter conoscere, con esattezza, come essi funzionano e che cosa, in termini reali di efficienza, hanno prodotto nel tempo.

GIANNI TAMINO. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Poli Bortone ed altri 4. 2, in quanto ritengo inopportuno escludere da attività di aggiornamento figure di personale non docente — quale l'assistente di laboratorio, ad esempio — professionalmente rilevante ai fini della formazione dello studente.

SERGIO SOAVE. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento Poli Bortone ed altri 4. 2, e contrario sull'emendamento Poli Bortone ed altri 4. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 4. 2, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(È respinto).

GIANNI TAMINO. Per le motivazioni in precedenza espresse dichiaro di ritirare l'emendamento 4. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 4. 4, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi ed altri 4. 5, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi ed altri 4. 6, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Poli Bortone ed altri 4. 7, a proposito del quale desidererei conoscere, dai presentatori, perché intendono sostituire la parola « pedagogico » con le parole « psicopedagogico e didattico ».

ADRIANA POLI BORTONE. L'emendamento ha un valore sostanziale. Infatti, non capisco perché ci dobbiamo occupare soltanto dell'aspetto pedagogico e, nel momento in cui affrontiamo il problema della formazione, che è affidata essenzialmente all'università, non pensiamo al profilo psicopedagogico e didattico.

Ho chiesto informazioni al ministro della pubblica istruzione in merito alla questione della didattica ed ho ricevuto risposte sconcertanti. Io mi interessavo di didattica per quanto riguarda il latino e desideravo sapere che tipo di ricerche venissero svolte dai colleghi che si occupano di tale materia. Il ministro mi ha risposto che non rientra nelle sue facoltà quella di richiedere i risultati della sperimentazione.

Se il ministro della pubblica istruzione non è in grado di sapere che cosa viene fatto, in termini di ricerca, in questo campo, ritengo opportuno che l'istituendo Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel momento in cui si fa carico dell'aspetto relativo alla formazione, operi un riordino complessivo, comprendendo in esso anche l'aspetto psicopedagogico e didattico.

BIANCA GELLI. Il mio gruppo è favorevole all'aggiunta del termine « didattico » ma desideriamo che venga eliminato il termine « psicopedagogico ». In caso contrario, ci asterremo dalla votazione sull'emendamento 4. 7.

PRESIDENTE. L'onorevole Poli Bortone è disposta ad eliminare dall'emendamento 4. 7, di cui è prima firmataria, la parola « psicopedagogico » ?

ADRIANA POLI BORTONE. Non intendo modificare l'emendamento, per i motivi che ho illustrato in precedenza.

LUCIANO GUERZONI. Chiedo che l'emendamento 4. 7 venga posto in votazione per parti separate. Il mio gruppo, infatti, è favorevole all'aggiunta della parola « didattico », ma non all'introduzione del termine « psicopedagogico ».

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Vorrei richiamare l'attenzione delle Commissioni riunite sul testo dell'articolo 4, comma 3. Questo, infatti, parla di « tutti i problemi inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto pedagogico »: vi è, in sostanza, una sottolineatura particolare sull'aspetto pedagogico, ma l'oggetto principale è costituito da « tutti i problemi inerenti alla formazione ». Non ritengo assolutamente appropriato richiamare la didattica in tutti i problemi riguardanti la formazione: il testo dell'articolo, a mio avviso, è già completo, in quanto non si può certo pensare di eliminare la didattica dalla formazione.

STELIO DE CAROLIS, *Relatore per la I Commissione*. Confermo il parere contrario su tutti gli aspetti dell'emendamento 4. 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la parte dell'emendamento Poli Bortone ed altri 4. 7 che propone la sostituzione del termine « pedagogico » con « psicopedagogico ».

(È respinta).

Pongo in votazione la parte dell'emendamento Poli Bortone ed altri 4. 7 che propone l'aggiunta del termine « didattico ».

(È respinta).

Passiamo all'emendamento 4. 8.

GIANNI TAMINO. Ritiro l'emendamento 4. 8, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Guerzoni 0. 4. 9. 1, riferito all'emendamento 4. 9.

LUCIANO GUERZONI. Vorrei invitare i colleghi Soave e Gelli a ritirare il loro emendamento 4. 9, dichiarandomi in tal caso disponibile a ritirare il subemendamento che ad esso si riferisce.

Per parte mia, infatti, sono contrario alle eccessive specificazioni, che rischiano di creare nuovi problemi. Ritengo, tuttavia, che la *ratio* dell'emendamento sia valida, pertanto desidero invitare il ministro, perché rimanga agli atti dei lavori delle Commissioni, a favorire le iniziative delle università avvalendosi anche delle strutture di servizi costituite dai centri interdipartimentali.

SERGIO SOAVE. Accolgo l'invito a ritirare l'emendamento 4. 9.

LUCIANO GUERZONI. Conseguentemente, ritiro il subemendamento 0. 4. 9. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 4. 10, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Poli Bortone ed altri 4. 11.

ADRIANA POLI BORTONE. Con tale emendamento ci proponiamo innanzitutto l'obiettivo di sostituire al criterio della designazione quello dell'elezione, per la costituzione degli organismi indicati al quinto comma dell'articolo 4.

In secondo luogo, riteniamo che non sia necessario proporre l'inserimento, nella commissione di esperti di cui al quinto comma, di un rappresentante designato dal CNST, né di un rappresentante degli IRRSAE designato dalla conferenza dei presidenti. Consideriamo, invece, utile la presenza di tre esperti designati dal ministro della pubblica istruzione e di altri tre designati dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 4. 11, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Tamino ed altri 4. 12.

GIANNI TAMINO. Ritengo che le lettere *f)* e *g)* dell'articolo 4, comma 5, presentino una incongruenza. Non si comprende, infatti, che senso abbia prevedere che i ministri possano avvalersi di una commissione di esperti, sei dei quali nominati da loro stessi: sarebbe come voler affermare che il ministro si avvale di una commissione di cui egli stesso fa parte! È ovvio che il ministro può servirsi di tutti gli esperti che gli siano graditi.

Se deve essere ascoltato un parere, appare logico che esso venga espresso da soggetti esterni ai ministeri dell'università e della pubblica istruzione. Con l'emendamento 4. 12, pertanto, proponiamo che gli esperti, di cui alle lettere *f)* e *g)* del comma 5 dell'articolo 4, vengano sostituiti da elementi nominati dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Ciò eviterà l'inserimento nell'organo consultivo in questione di elementi la cui presenza appare del tutto inutile.

LUCIANO GUERZONI. Sono contrario all'emendamento Tamino ed altri 4. 12 per una ragione fondamentale: occorre evitare la confusione tra le competenze e le prerogative del potere esecutivo e quelle del potere legislativo.

Sono, invece, favorevole alla soppressione dell'intero comma 5, il quale non fa

che arricchire la pleora di commissioni e comitati previsti da numerosi provvedimenti all'esame della Camera (per esempio, da quelli sugli ordinamenti didattici); tali fantomatici organismi vengono tenuti in considerazione dal ministro, probabilmente, soltanto al momento del loro insediamento e rappresentano una contraddizione rispetto all'obiettivo di un'amministrazione più snella e politicamente responsabile del proprio operato di fronte al potere legislativo.

Non avendo avuto la possibilità materiale di presentare un'emendamento soppresivo del comma 5, desidero che rimanga agli atti la mia contrarietà rispetto alla commissione di esperti prevista in tale comma, da considerare un inutile appesantimento dell'attività amministrativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tamino ed altri 4. 12, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Soave e Gelli 4. 13, contrari il relatore per la I Commissione ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4.
(È approvato).

Avverto i colleghi che, in base all'intesa tra i presidenti della I e della VII Commissione, il seguito della discussione dei progetti di legge è rinviato alle sedute di mercoledì e giovedì della prossima settimana, alle ore 11.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 5 maggio 1989.
